

## **MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 32**

### **Convenzione con lo Stato del Cantone Ticino per la regolamentazione dei lavori di manutenzione delle strade cantonali nel comprensorio edificabile del Comune di Cugnasco-Gerra**

Signor Presidente,  
signore e signori Consiglieri comunali,

il 12 ottobre 2009 il Dipartimento del territorio, Area dell'esercizio e della manutenzione, ci ha inviato la Convenzione menzionata.

#### **1) Competenza**

La Legge organica comunale (LOC, articolo 193a) affida ai comuni la facoltà di sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici o privati per l'esecuzione dei suoi compiti. La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La convenzione deve essere approvata dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale.

Il Regolamento comunale (articolo 26 cpv. 1 lett. e) - in applicazione della delega di competenze dal Consiglio comunale al Municipio, contenuta negli articoli 13 cpv. 2 LOC e 5a del Regolamento di applicazione della LOC - conferisce al Municipio la competenza di sottoscrivere convenzioni fino all'impegno massimo di Fr. 30'000.- per ogni convenzione e per una durata massima di due anni.

Il contratto che ci accingiamo a presentarvi, prevede un impegno finanziario annuo inferiore alla cifra indicata ma per una durata superiore ai due anni. Infatti, la scadenza della Convenzione è fissata per il 31 dicembre 2010 ma con il rinnovo tacito di anno in anno in mancanza di disdetta da parte di uno dei due contraenti (articolo 7). Concretamente siamo di fronte ad una convenzione di durata indeterminata. Per questo motivo la competenza in merito è esclusivamente attribuita al Consiglio comunale.

## **2) Ripartizione dei compiti tra Cantone e Comune**

La Legge (cantonale) sulle strade (LS), del 23 marzo 1983, entrata in vigore il 1° luglio 1983, si applica a tutte le strade pubbliche o aperte al pubblico (articolo 1 cpv. 1 LS). In materia stradale i comuni sono autorizzati a emanare norme complementari sugli oggetti di loro competenza (cpv. 2). Attualmente nel Comune di Cugnasco-Gerra è in vigore il Regolamento comunale sulle strade dell'ex Comune di Gerra Verzasca del 24 settembre 1984 (nell'ex Comune di Cugnasco non esisteva un analogo regolamento). Prossimamente verrà allestito un nuovo Regolamento.

### **Definizione del termine "strade"**

L'articolo 2 LS dà la definizione di strade:

- 1) *Le strade sono aree utilizzate per la circolazione dei veicoli a motore, dei veicoli senza motore o dei pedoni.*
- 2) *Sono strade pubbliche quelle di proprietà del Cantone, dei Comuni, dei Consorzi e dei Patriziati.*
- 3) *Sono strade aperte al pubblico tutte quelle che, indipendentemente dai rapporti di proprietà, possono essere usate da una cerchia indeterminata di persone.*
- 4) *Non sono considerate pubbliche o aperte al pubblico secondo la presente legge le piste campestri, forestali e simili che servono esclusivamente all'utilizzazione agricola e forestale dei fondi.*

### **Delimitazione delle strade**

Fanno parte delle strade pubbliche, oltre al corpo stradale, tutti gli impianti necessari a un'adeguata sistemazione tecnica delle medesime, come i manufatti, i raccordi, le piazze di stazionamento, le aree di sosta e di servizio, gli impianti di sicurezza, i centri e le attrezzature per l'esercizio e la manutenzione, le opere di protezione esterne e quelle di raccolta e evacuazione delle acque, le piantagioni, come anche le scarpate quando non si possa ragionevolmente pretendere che il confinante le utilizzi (articolo 3 LS).

### **Attribuzioni generali**

Il Cantone provvede alla costruzione o all'acquisto, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade e delle piste ciclabili d'importanza generale per il Cantone, come le strade che collegano i grandi poli di traffico, quelle che assicurano i più importanti collegamenti interregionali e regionali e quelle che garantiscono il collegamento dell'abitato principale di un comune col resto della rete viaria cantonale (articolo 4 cpv. 1 LS).

I comuni e gli altri enti locali provvedono alla costruzione o all'acquisto, alla sistemazione ed alla manutenzione delle strade, delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali, come le strade di raccolta e distribuzione del traffico, quelle che garantiscono i collegamenti locali e quelle che servono l'insieme dei fondi (articolo 4 cpv. 2 LS).

### **Impianti di illuminazione pubblica**

All'interno delle zone edificabili l'illuminazione pubblica delle strade è di regola compito dei comuni. Il Cantone esegue gli impianti nell'interesse della sicurezza della circolazione al di fuori delle zone edificabili (articolo 28 LS).

## Manutenzione

### **Criteri**

Le strade devono essere mantenute secondo criteri tecnici ed economici progrediti, tenuto conto della loro destinazione. La manutenzione comprende in particolare la pulizia, il servizio invernale e la riparazione dei danni cagionati alle opere dall'usura, da eventi naturali o dall'uomo (articolo 37 LS).

### **Oneri speciali dei Comuni**

Delle strade cantonali situate nelle zone edificabili i Comuni devono provvedere (articolo 39 LS):

- *alla manutenzione dei marciapiedi, dei sopra e sottopassi, compreso il servizio invernale;*
- *all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di illuminazione e di segnaletica luminosa;*
- ***alla pulizia del campo viabile;***
- *alle piste ciclabili.*

I comuni devono altresì provvedere alla manutenzione di tutte le opere o impianti da essi eseguiti sulle strade cantonali.

### **3) Convenzione**

La Convenzione che vi sottoponiamo per l'esame e l'approvazione va a sostituire i precedenti contratti conclusi dagli ex Comuni di Cugnasco il 5 novembre 1984 e Gerra Verzasca il 28 marzo 2000 (a sua volta, questa Convenzione, sostituiva le precedenti del 7 maggio 1996 e del 6 dicembre 1989).

Gli articoli 1 e 2 della nuova Convenzione definiscono, sulla base dell'articolo 39 LS, la ripartizione dei compiti tra il Comune di Cugnasco-Gerra e il Cantone.

Al **Comune** (articolo 1 della Convenzione) sono affidati in esecuzione, a sue complete spese sulle strade cantonali menzionate più avanti, i seguenti lavori:

- ⇒ *la manutenzione dei marciapiedi, dei sopra e sottopassi, compreso il servizio invernale;*
- ⇒ *l'esercizio e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e di segnaletica luminosa;*
- ⇒ *la manutenzione di tutte le opere o impianti da esso eseguiti sulle strade cantonali.*

Al **Cantone** (articolo 2 della Convenzione) sono affidati in esecuzione sulle strade cantonali elencate in seguito i seguenti lavori:

- ⇒ ***la pulizia del campo viabile;***
- ⇒ *la segnaletica orizzontale (linea mediana e di bordo);*
- ⇒ *il servizio invernale del campo viabile;*
- ⇒ *la manutenzione della pavimentazione del campo viabile;*
- ⇒ *la manutenzione ed il ripristino di manufatti (muri, ponti, barriere).*

**Mediante la Convenzione in discussione il Comune affida al Cantone le prestazioni di pulizia del campo viabile** (pulizia del campo viabile, delle caditoie, delle canalizzazioni, banchine e scarpate) **che, secondo l'articolo 39 LS, spetta al Comune.** La manutenzione comprende quattro interventi annuali di pulizia del campo viabile e due interventi annuali di pulizia delle caditoie.

Le strade sottoposte alla manutenzione da parte del Comune - che mediante l'allegata Convenzione è trasferita, dietro compenso, al Cantone - nelle zone edificabili secondo il piano regolatore, sono le seguenti (cfr. allegato alla Convenzione):

- ❖ Sezione di **Gerra** (totale m2 25'120)
  - Gerra Piano-Medoscio, fino alla località Lögh (Via Medoscio)
  - Agarone-Piandesso (Via Agarone)
  - strada principale a Gerra Piano (Via Cantonale)
  - frazione di Gerra Verzasca: Prato Maggiore e Croce
  
- ❖ Sezione di **Cugnasco** (totale m2 8'200)
  - strada principale, Via Locarno
  - accesso per Medoscio

La superficie totale è di **m2 33'320**. Il compenso dovuto al Cantone è di **cts 71** per metro quadrato di superficie stradale, per un totale di **Fr. 23'657.20**.

Il Municipio ha approfondito la situazione, valutando pure la possibilità di far rientrare questi lavori nell'attività degli operai comunali. La manutenzione che dovrebbe svolgere il Comune risulta particolarmente onerosa per Via Medoscio, Via Agarone e per la strada cantonale in Valle Verzasca. Da considerare il fatto che la periodicità degli interventi sulle strade cantonali cadrebbe contemporaneamente alla manutenzione della vasta rete delle strade comunali e dei sentieri. Di conseguenza, lo scrivente Municipio reputa di dover continuare il rapporto di collaborazione con il Cantone, in base all'allegata Convenzione.

#### **4) Conseguenze finanziarie per il Comune**

Come anticipato qui sopra, l'onere annuo a carico del Comune risulta di **Fr. 23'657.20**. L'importo sicuramente è favorevole e commisurato alle prestazioni svolte.

Ricordiamo che il preventivo 2009 del Comune prevede già l'uscita (dicastero Traffico, servizio Strade cantonali, conto no. 610.351.03 Contributo al Cantone per strade cantonali, Fr. 24'500.-).

## 5) Aspetti procedurali

**Preavviso commissionale:** l'esame del messaggio compete principalmente alla Commissione delle petizioni (articolo 172 della Legge organica comunale - LOC - e articolo 22 del Regolamento comunale). La Commissione della gestione è competente per quanto riguarda gli aspetti finanziari (articolo 172 cpv. 3 lett. b) LOC; articolo 30 lett. d) del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni).

**Quoziente di voto:** per l'approvazione della Convenzione è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

**Collisione di interesse:** nessun consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

**Referendum facoltativo:** la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

### PROPOSTA DI DECISIONE

Invitiamo il Consiglio comunale a voler deliberare come segue:

- È approvata la Convenzione tra lo Stato del Cantone Ticino e il Comune di Cugnasco-Gerra, per la regolamentazione dei lavori di manutenzione delle strade cantonali nel comprensorio edificabile comunale.**

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Luigi Gnesa

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi

Commissioni incaricate per l'esame: **Petizioni e Gestione**

Allegata:

citata

**CONVENZIONE**

**tra lo Stato del Canton Ticino**, rappresentato dal Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni

e

**il Municipio di Cugnasco-Gerra**

per la regolamentazione dei lavori di manutenzione delle strade cantonali nel comprensorio edificabile comunale.

Richiamata la circolare del 4 luglio 1984 dell'ex Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni;

richiamato l'art. 39 della Legge sulle strade del 23 marzo 1983 che recita:

*"Delle strade cantonali situate nelle zone edificabili i Comuni devono provvedere:*

- *alla manutenzione dei marciapiedi, dei sopra-sottopassi, compreso il servizio invernale;*
- *all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di illuminazione e di segnaletica luminosa;*
- *alla pulizia del campo viabile.*

*I Comuni devono altresì provvedere alla manutenzione di tutte le opere o impianti da essi eseguiti sulle strade cantonali";*

**si conviene quanto segue:**

1. Al Comune di Cugnasco-Gerra sono affidati in esecuzione, a complete sue spese, sulle strade cantonali di cui all'art. 4, i seguenti lavori:
  - *la manutenzione dei marciapiedi, dei sopra e sottopassi, compreso il servizio invernale;*
  - *l'esercizio e la manutenzione degli impianti di illuminazione e di segnaletica luminosa;*
  - *la manutenzione di tutte le opere o impianti da esso eseguiti sulle strade cantonali.*

2. Allo Stato del Canton Ticino sono affidati in esecuzione sulle strade cantonali di cui all'art. 4, i seguenti lavori:
  - *la pulizia del campo viabile;*
  - *la segnaletica orizzontale (linea mediana e di bordo);*
  - *il servizio invernale del campo viabile;*
  - *la manutenzione della pavimentazione del campo viabile;*
  - *la manutenzione ed il ripristino di manufatti (muri, ponti, barriere).*
  
3. Per le prestazioni di pulizia del campo viabile (pulizia del campo viabile, delle caditoie, delle canalizzazioni, banchine e scarpate), comprendenti 4 interventi annuali di pulizia del campo viabile e 2 interventi annuali di pulizia delle caditoie, sarà richiesto un compenso annuo di **fr. 0.71 per metro quadrato di superficie stradale** (valuta 2009).
  
4. La convenzione si applica alle seguenti strade:
  - vedi dettaglio allegato

**per complessivi mq 33'320.**
  
5. Il pagamento di ogni indennità è subordinato al completo adempimento degli obblighi assunti dal Cantone.
  
6. L'indennità di cui al punto 3. verrà adeguata, in caso di eventuali rincari o diminuzioni dei salari, materiali e macchinari.  
Farà stato quanto ufficialmente riconosciuto dal Cantone per le variazioni del carovita, ritenuto che l'incidenza della mano d'opera sull'indennità base è del 90%.  
  
Il primo adeguamento in funzione del rincaro sarà applicato nella fatturazione per l'anno 2010.
  
7. La convenzione entra in applicazione il 01.01.2010.  
La scadenza è fissata il 31.12.2010.

Se una delle parti contraenti non denuncia la convenzione almeno tre mesi prima, la stessa si riterrà tacitamente rinnovata di anno in anno.

8. La presente convenzione annulla e sostituisce la precedente degli ex Comuni seguenti e ratificate dal Consiglio di Stato con risoluzione governativa:
- **Cugnasco** del 5 novembre 1984, risoluzione governativa no. 6421, del 20.11.2004;
  - **Gerra Verzasca** del 28 marzo 2000, risoluzione governativa no. 1551, del 12.04.2000.
9. La convenzione diverrà esecutiva con la ratifica del Consiglio di Stato.

Bellinzona, 12 ottobre 2009

#### PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Divisione delle costruzioni  
Il Direttore:

G. Pettinari

Area dell'esercizio e della manutenzione  
Il Capoarea:

G. Piccolo

#### PER IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA

Il Sindaco:

Il Segretario:

La presente convenzione è stata ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione governativa del

#### PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

G. Gendotti

Il Cancelliere:

G. Gianella

COMUNE DI CUGNASCO-GERRA

Art. 39 Legge sulle strade

Strade sottoposte alla manutenzione da parte del Comune nelle zone edificabili conformemente al Piano Regolatore comunale.

TRATTE, Sezioni di:

**Gerra Verzasca** - mq 25'120

- strada in Valle (Prato Maggiore)
- strada in Valle (Croce)
- strada principale Gerra Piano
- Gerra Piano-Medoscio (fino alla località "Log")
- Agarone-Piandesso

**Cugnasco** - mq 8'200

- strada principale
- accesso per Medoscio